

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 DEL 09/02/2023

Servizio Personale

OGGETTO: MATRICOLA 2159 DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE AVVOCATI ADDETTI ENTI PUBBLICI PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- gli avvocati iscritti presso il Consiglio dell'Ordine hanno obbligo giuridico di pagare annualmente il contributo d'iscrizione;
- con istanza del 19.01.2023 prot. n. 005188 la dipendente comunale Matricola 2159 in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente ed inquadrata nel profilo professionale di "Avvocato" dal 23.04.2019 ha chiesto, allegando la relativa ricevuta di pagamento, il rimborso di:
- € 180,00 quale somma versata nell'anno 2022 ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale Avvocati addetti agli Enti Pubblici presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani ;

CONSIDERATO che:

- la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro con Sentenza n. 7776/2015 ha enunciato il seguente principio *"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari"*.
- la cassazione ha fondato detto principio sul parere n. 1081 reso il 15.03.2011 reso dal Consiglio di Stato nell'affare n. 678/2010. Il C.d.S. ha ritenuto che la tassa di iscrizione all'albo dell'avvocato dipendente di un ente pubblico la debba pagare l'ente pubblico datore di lavoro perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività forense dell'avvocato dipendente.

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, con nota prot. n. 57191 del 15.07.2015, in riferimento a detta pronuncia ha evidenziato che laddove ricorrano le seguenti condizioni: 1) carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati; 2) il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in favore dell'Ente, i costi della tassa di iscrizione all'Albo Professionale possono gravare sull'Ente Pubblico, che sarà tenuto a computarli tra le spese del personale.

RITENUTO che, sulla scorta di tale recente orientamento giurisprudenziale, la richiesta avanzata dalla succitata professionista legale debba essere accolta e che il rimborso del contributo annuale di iscrizione all'albo non è componente del trattamento retributivo, trattandosi di un mero rimborso spese il cui onere deve gravare sul datore di lavoro.

DATO ATTO, altresì, che caratteristica precipua dell'attività dell'avvocato dipendente di Ente pubblico è l'esercizio 'limitato' della professione, nel senso che, a differenza di tutti gli altri professionisti che prestano la propria attività come dipendenti di una pubblica amministrazione, egli non può svolgere alcuna attività professionale se non per l'ente da cui dipende. Per questo motivo lo stesso viene iscritto, ai sensi degli artt. 15 e 23 della Legge n. 247/2012, nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Detta iscrizione segna, pertanto, il perimetro di delimitazione dell'attività professionale dell'avvocato, che è destinata a esclusivo beneficio di un determinato datore di lavoro pubblico: il pagamento della quota di iscrizione all'Albo degli Avvocati va, quindi, ad esclusivo vantaggio dell'ente di appartenenza.

RITENUTO, quindi, a seguito delle pronunce sopra citate e del consolidamento della posizione giurisprudenziale, di rimborsare alla dipendente comunale Matricola 2159 per tutelare il Comune in sede giudiziale e stragiudiziale, l'importo di € **180,00** quale somma dalla stessa anticipata come di seguito specificato:

- taxa per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale Avvocati addetti agli Enti Pubblici presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani anno 2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.L. n. 90/2014, recante "*Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali;

VISTO:

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 29/12/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018, a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno.



Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione **(D.U.P.)** per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2022 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)";

Preso atto che con Delib. di Consiglio Comunale, n. 38 del 29/06/2022 *si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2021 ai sensi dell'art.227 del D,Lgs 267/200 e smi;*

Letta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 19/07/2022 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 2022/2024: P.D.O. e P.E.G su base triennale;

Letta la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 26/10/2022 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'art.6 del D.L.n.80/2021 convertito con modificazioni di legge n.113/2021";

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2023 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2023 – Approvazione del piano esecutivo di Gestione provvisorio 2023";

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n.1029 del 30.12.2022;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

per le ragioni tutte di cui all'antescritta parte motiva e che in questa parte dispositiva integralmente si richiamano:

1) di riconoscere, in favore della dipendente comunale Matricola 2159 in servizio presso questo Ente, il diritto al rimborso di € **180,00** per le spese sostenute così come di seguito specificato:

- taxa per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale Avvocati addetti agli Enti Pubblici presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani anno 2022;

2) di liquidare alla sopra citata professionista legale, Matricola 2159, la somma di € **180,00** già impegnata con propria D.D. n.2650 del 04.08.2022 sul Cap. 256005 "Rimborso per iscrizione Albo Avvocati" (PFC 1.10.99.99.999) del Bilancio di previsione 2023 in esercizio provvisorio – gestione residui, ai sensi dell'art. 163 co.5 del TUEL;

3) di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al dirigente, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;

4) di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui



all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del piano triennale anticorruzione;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016.

6) di trasmettere copia della presente determinazione alla RSU e alle OO.SS. ai sensi del vigente CCNL;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 DEL 09/02/2023

OGGETTO: MATRICOLA 2159 DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE AVVOCATI ADDETTI ENTI PUBBLICI PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
